

DETERMINAZIONE N. 05/DTLR/2020

ADEMPIMENTI DI CUI AI COMMI 9.1 E 9.3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 16
LUGLIO 2019, 313/2019/R/TLR (TITT)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Visti:

- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr ed il relativo Allegato A (di seguito: TITT), come successivamente modificato ed integrato.

Considerato che:

- il comma 9.1 del TITT prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2021, gli esercenti, utilizzando la modulistica definita con determina della Direzione competente, comunichino all'Autorità le seguenti informazioni:
 - a) per ciascuna tipologia di prezzo applicata all'utenza nell'anno precedente, l'indicazione del metodo utilizzato per la determinazione del prezzo;
 - b) per ciascuna tipologia di prezzo e di utente:
 - i. il numero di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - ii. il quantitativo di energia termica fornita nell'anno precedente;
 - iii. gli importi totali fatturati nell'anno precedente;
- il comma 9.3 del TITT prevede che i micro esercenti che non dispongono di un proprio sito internet comunichino all'Autorità le seguenti informazioni, secondo modalità definite dalla Direzione competente, per ciascuna tipologia di prezzo applicata all'utenza:
 - a) la tipologia di prezzo e l'eventuale denominazione dell'offerta commerciale;
 - b) i Comuni nei quali si applica;
 - c) la decorrenza di applicazione, indicando giorno, mese e anno;
 - d) la frequenza temporale di aggiornamento dei prezzi, ove predefinita;
 - e) le componenti del prezzo e l'unità di misura in cui si esprimono;
 - f) l'eventuale differenziazione del prezzo per fasce di consumo e/o di potenza;
 - g) la tipologia di fornitura;
 - h) la tipologia di utilizzo.

Ritenuto opportuno:

- approvare la modulistica di cui al comma 9.1 del TITT e definire le modalità per l'invio delle informazioni di cui al comma 9.3 del TITT, al fine di consentire agli esercenti di adempiere ai suddetti obblighi informativi

DETERMINA

1. di approvare la modulistica di cui al comma 9.1 del TITT, allegata alla presente determina (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la modulistica per l'invio delle informazioni di cui al comma 9.3 del TITT, allegata alla presente determina (Allegato B), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che le informazioni di cui al comma 9.3 del TITT siano inviate dai micro esercenti che non dispongono di un proprio sito internet entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dal 2021, con riferimento all'anno precedente;
4. di prevedere che l'esercente possa accompagnare l'invio delle informazioni di cui ai commi 9.1 e 9.3 del TITT con una relazione esplicativa;
5. di pubblicare la presente determina, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 16 ottobre 2020

Il Direttore
Ing. Alberto Grossi